

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1123 del 29 giugno 2016

Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni con L. 89/2014. Modalità di utilizzo finanziamenti. Trasferimento del CRAV presso l'Area Sanità e Sociale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si vengono a delineare le modalità di utilizzo, da parte della Regione del Veneto, del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi istituito con l'art. 9, comma 9 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in L. 23/06/2014, n. 89. Viene inoltre assunta la misura organizzativa del trasferimento del CRAV presso l'Area Sanità e Sociale, con le conseguenti indicazioni organizzative.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014 n. 89) avente ad oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", ha previsto, al comma 9 dell'art. 9 "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento", l'istituzione di un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi.

In particolare nella normativa si specifica che *"Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo."*

Lo stesso art. 9 del D.L. 66/2014, al comma 1 e 5, prevede l'istituzione di un elenco di soggetti aggregatori di cui fanno parte di diritto CONSIP e i soggetti aggregatori delle Regioni, ove costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il 31.12.2014.

La Regione del Veneto con Deliberazione n. 2626 del 29 dicembre 2014 ha provveduto all'Istituzione della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.), quale soggetto aggregatore ai sensi del D.L. n. 66/2014;

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato con deliberazione n. 58 del 22 luglio 2015 l'elenco dei soggetti aggregatori riconosciuti agli effetti della normativa sopra richiamata ed in esso è presente anche la C.R.A.V.;

La Giunta regionale con successiva deliberazione n. 1600 del 19 novembre 2015 avente ad oggetto *"Struttura organizzativa e disciplina di funzionamento della "Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.)", quale "Soggetto Aggregatore" ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89. Deliberazione n. 47/CR del 29/6/2015 e disposizioni transitorie per l'immediata operatività"* viene a prevedere, per le motivazioni indicate nell'atto stesso, un periodo transitorio durante il quale l'immediata operatività del CRAV è assicurata assegnando tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale per il CRAV alla Sezione "Controlli, Governo e Personale SSR" per il tramite del suo Settore Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - "C.R.A.S."

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 199, del 30 novembre 2015, è stato individuato il Direttore della Sezione Controlli Governo Personale SSR presso cui è allocato il CRAS a rappresentare la Regione del Veneto e il soggetto aggregatore della Regione medesima C.R.A.V. (come individuato dalla Deliberazione ANAC n. 58/2015) nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (e in particolare nel Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF) e nello svolgimento di ogni altro adempimento connesso.

Con D. M. 16 dicembre 2015, avente ad oggetto "Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015" è stato stabilito che la dotazione del fondo per l'anno 2015 è ripartita a favore dei soggetti aggregatori in base ai seguenti criteri:

- 55% in parti uguali tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa e poi vengono precisati quali sono i tre requisiti oggettivi che il soggetto deve avere per essere ritenuto soggetto con alto livello di aggregazione (1- aver contribuito nelle attività propedeutiche per la razionalizzazione della spesa, 2 -aver bandito nel triennio 2012-2014 iniziative di acquisto per un valore uguale o superiore ad un miliardo di euro, 3 - aver pubblicato nel 2015 o pianificato per 2016 almeno 5 gare di valore unitario superiore alla soglia comunitaria);
- 40% del fondo tra i soggetti aggregatori che rispettano due requisiti indicati nel decreto stesso;
- 5% a Consip e altri soggetti aggregatori che abbiano svolto attività di supporto al Tavolo tecnico.

Inoltre nello stesso D.M. si sono precisate le modalità per accedere a tale fondo da parte dei soggetti aggregatori (ossia quali dati devono essere comunicati al Mef, con che tempistiche e quali modalità) e le modalità e tempistiche di trasferimento del Fondo.

La Regione del Veneto con nota prot. n. 3515 del 7 gennaio 2016 ha fatto richiesta di accesso al fondo e comunicato, in base al format predisposto dal MEF, i requisiti e le attività svolte dalla CRAV, ossia dal CRAS (vista l'assegnazione delle funzioni ad esso sopra descritta), nel periodo 2012-2015.

Con Determina del MEF del 26 febbraio 2016 è stata approvata la graduatoria dei soggetti aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015 e i relativi importi assegnati.

Nella Determina citata il CRAV rientra tra i soggetti aggregatori con più elevato livello di aggregazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DM 16 dicembre 2015 e alla Regione del Veneto vengono assegnati € 687.500,00.

In merito alle modalità di utilizzo di tale finanziamento sia la normativa istitutiva del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi (ossia l'art. 9 del D.L. 66/2014) sia i Decreti ministeriali successivi stabiliscono in modo molto generico che venga "*destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori*", così come scritto sopra.

Premesso ciò con il presente atto si intendono definire le linee di spesa dove la Regione del Veneto intende impiegare tale Fondo destinato al finanziamento delle attività della Centrale Regionale per gli Acquisti del Veneto.

In particolare si propone che il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni con L. 89/2014, venga ripartito, con successivi atti dei Direttori delle Direzioni Regionali competenti, nelle seguenti linee di spesa:

- a. Oneri relativi al personale impiegato presso il CRAV (sia regionale, sia distaccato da altri enti del SSR, sia comandato in Regione);
- b. Incentivi, ove previsti dall'ordinamento, al personale impiegato presso il CRAV;
- c. Manutenzione ordinaria degli uffici dove si svolgono le attività del soggetto aggregatore;
- d. Licenze d'uso per software specifici utilizzati dal CRAV e spese varie relative all'informatizzazione (es. le spese per l'utilizzo della piattaforma informatica centralizzata per gli acquisti);
- e. Spese per l'acquisto di beni e servizi utili allo svolgimento delle attività del CRAV.

Vista peraltro la nuova organizzazione regionale scaturente dalla modifica della L.R. n.54/2012- così come operata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 14 - e tenuto conto del fatto che l'attività di acquisizione di beni e servizi è destinata in via definitiva ad essere svolta in netta prevalenza dall'Area Sanità e Sociale, risulta necessario superare il periodo transitorio di separazione tra titolarità ed esercizio di funzioni, trasferendo la C.R.A.V. presso l'Area Sanità e Sociale, che provvederà con appositi atti a far operare come unico soggetto aggregatore la centrale predetta, collocandola all'interno della neocostituita Direzione Risorse Strumentali SSR, che assume la denominazione "Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV".

La descritta misura organizzativa non è soggetta a parere di commissioni consiliari, anche a seguito della modifica dell'art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 54/12, operata con la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 14.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta

istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni con L. 89/2014;

VISTI i D.P.C.M. 11 novembre 2014 e 14 novembre 2014 di attuazione dell'art. 9 del D. L. 66/2014;

VISTO il Decreto del MEF 16 dicembre 2015;

VISTA la Determina del MEF del 26 febbraio 2016;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione*";

VISTE le Leggi Regionali n. 7 del 23/02/2016 "*Legge di Stabilità*" e n. 8 del 24/02/2016 "*Bilancio di previsione 2016/2018*";

VISTA la DGR n. 195 del 3/03/2016 "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2016-2018"*";

VISTO il decreto del Segretario Regionale della Programmazione n. 4 del 9 marzo 2016;

VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018 approvate con DGR n. 522 del 26/4/2016;

VISTA la DGR n. 2626 del 29/12/2014;

VISTA la DGR n. 318 del 31/03/2015;

VISTA la DGR n. 1600 del 19/11/2015;

VISTO il DPGR n. 199 del 30/11/2015;

VISTA la DGR n. 802 del 27/05/2016;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasferire la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto - C.R.A.V. presso l'Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di determinare che il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni con L. 89/2014, venga ripartito, con successivi atti dei Direttori delle Direzioni Regionali competenti, nelle seguenti linee di spesa:
 - a. Oneri relativi al personale impiegato presso il CRAV (sia regionale, sia distaccato da altri enti del SSR, sia comandato in Regione);
 - b. Incentivi, ove previsti dall'ordinamento, al personale impiegato presso il CRAV;
 - c. Manutenzione ordinaria degli uffici dove si svolgono le attività del soggetto aggregatore;
 - d. Licenze d'uso per software specifici utilizzati dal CRAV e spese varie relative all'informatizzazione (es. le spese per l'utilizzo della piattaforma informatica centralizzata per gli acquisti);
 - e. Spese per l'acquisto di beni e servizi utili allo svolgimento delle attività del CRAV;
4. di incaricare il Segretario generale della programmazione per la definizione, d'intesa col Direttore generale alla sanità e al sociale competente dell'esecuzione del presente atto, della disciplina dell'organizzazione della CRAV quale centrale di committenza fermo che la titolarità e le funzioni di tale soggetto aggregatore - istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 - sono imputabili unicamente al predetto organismo;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.